

COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

Provincia di Siena

REGIONE TOSCANA

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. ANNO 2011.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

Che in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 23/06/2011 e della propria determinazione n. in data , ai sensi dell'art.3 della L.R. 20/12/96, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni, è indetto un concorso pubblico per la formazione della graduatoria generale ai fini dell'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno liberi nel Comune di San Casciano dei Bagni, salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla legislazione vigente, secondo i criteri e le scadenze di seguito descritti.

ART.1 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

A)-A norma della Tabella "A" allegata alla L.R. 20/12/96, n 96, può partecipare al presente concorso pubblico:

a)- chi sia in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono accedere al presente bando, in condizioni di parità con i cittadini italiani, gli stranieri, non aderenti all'Unione Europea, titolari di carta di soggiorno e quelli regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

b)- chi abbia residenza anagrafica o svolga attività lavorativa nel Comune di San Casciano dei Bagni o chi vi presterà servizio in nuovi insediamenti produttivi entro e non oltre l'anno cui si riferisce il presente bando. E' ammesso a partecipare al presente bando anche il lavoratore emigrato all'estero, il quale non potrà presentare contemporaneamente domande in altri Comuni.

Nella domanda di partecipazione al presente bando dovrà risultare che il richiedente non ha presentato domanda in altri Comuni, pena l'esclusione dalla graduatoria.

c)- chi non risulti titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso o nei comuni limitrofi. Si intende adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia inferiore a 30

mq. per una persona, non inferiore a 45 mq. per due persone, non inferiore a 55 mq. per tre persone, non inferiore a 65 mq. per quattro persone, non inferiore a 75 mq. per cinque persone, non inferiore a 95 mq. per sei persone ed oltre.

d)- 1. chi non abbia la titolarità di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o

superiore al valore catastale di un alloggio adeguato determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alla tabella di seguito riportata con riferimento al nucleo familiare, e come tariffa d'estimo quella convenzionale risultante dalla media del valore delle classi della categoria A3 (di zona periferica ove prevista) del comune di residenza, o, se diverso, del comune per il quale si concorre.

Se nel territorio comunale di riferimento non è presente la categoria catastale A3, si considera, come tariffa d'estimo, la media del valore delle prime tre classi della categoria A2 di zona periferica ove prevista.

Componenti del Nucleo Familiare	Vani Catastali
1	3
2	4
3	4,50
4	5
5	6
6 e oltre	7

d)-2. Nel caso di quote di proprietà il relativo valore è convenzionalmente ridotto di un terzo.

d)-3. Nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote di essi) sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale degli stessi ai fini della valutazione di cui al comma 1 è convenzionalmente ridotto alla metà.

e)- chi non abbia ottenuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici, in qualunque forma concessi, dallo Stato e da Enti Pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

f) – Reddito annuo complessivo convenzionale del nucleo familiare non superiore a quello massimo stabilito dal Consiglio Regionale. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi complessivi di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dalla dichiarazione dei redditi di tutti i componenti medesimi, al netto degli oneri deducibili.

Il reddito convenzionale si calcola applicando le seguenti detrazioni:

- € 1.549,37 per ogni figlio a carico;
- € 3.098,74 per ogni figlio disabile a carico;
- € 3.098,74 per ogni figlio a carico di una famiglia composta da una sola persona oltre i figli;
- € 1.549,37 per ogni componente il nucleo oltre i primi due, esclusi i figli a carico;
- il 40% ai redditi derivanti da lavoro dipendente o da pensione;
- il 50% ai redditi fiscalmente imponibili, percepiti da persone affette da menomazione dovuta ad invalidità, sordomutismo o cecità, che comporti una menomazione permanente della capacità lavorativa, in misura non inferiore ai 2/3.

Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del presente bando, il reddito annuo complessivo convenzionale è costituito dalla somma dei redditi complessivi, come sopra calcolati, dei soggetti che andranno a comporre il nucleo stesso.

g)- chi non abbia ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice, cessione accertata mediante la conclusione del procedimento di revoca.

h)- chi non occupi un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore.

B)- 1.- Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia autodichiarata in apposito atto sia da parte del richiedente, sia da parte dei conviventi.

B)- 2.- Hanno diritto a partecipare al bando di concorso anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e

materiale, sia instaurata e duri stabilmente da almeno due anni dalla data del bando e sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del richiedente, sia da parte dei conviventi.

Per il coniuge non legalmente separato anche se non residente, devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali; qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente dichiarazione attestante l'intervenuta sentenza di separazione.

La disposizione di cui al punto B1 non si applica ai figli conviventi coniugati ovvero alle nuove coppie formatesi prima della consegna degli alloggi, che partecipano in modo autonomo al bando.

C)- I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e), g), h) della Tabella A) da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione e debbono sempre permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto dall'art.36 della L.R. n.96/96 per il requisito relativo al reddito.

ART. 2 – AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Il richiedente ricorre all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 lett. A) del presente bando e delle situazioni da cui deriva l'attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 4, in tutti i casi consentiti dalle vigenti norme.

A tale scopo si fa riferimento a quanto disposto dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR 28.12.2000 n.445, con l'avvertenza che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia. Altresì, nel caso di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante decade dagli eventuali benefici ottenuti (artt. 75 e 76 DPR 445/2000).

I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare l'autocertificazione soltanto nei casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti, pubblici o privati, italiani.

Saranno autocertificate, utilizzando esclusivamente il modulo di domanda predisposto e distribuito dal Comune presso l'Ufficio Segreteria, le seguenti situazioni soggettive:

a) la cittadinanza nonché la residenza del richiedente ed il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa;

- b) la composizione del nucleo familiare determinata ai sensi del precedente art.1 lettera B), con i dati anagrafici , di lavoro e di reddito di ciascun componente;
- c) il reddito complessivo del nucleo familiare di cui al precedente punto b);
- d) il possesso dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), g), h);
- e) l'ubicazione, la consistenza ed il proprietario dell'alloggio occupato;
- f) la qualità di profugo e il possesso dei requisiti di cui alla Legge 26.12.1981 n. 763;
- g) la qualità di lavoratore emigrato che intenda rientrare in Italia per stabilirvi la residenza;
- h) la condizione di pendolarità (distanza tra il luogo di residenza e il luogo di lavoro);
- i) la coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari ciascuno composto da almeno due unità;
- j) ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione di punteggi e della formazione della graduatoria;
- k) il luogo in cui dovranno farsi al richiedente tutte le comunicazioni relative al concorso.

Il Comune di San Casciano dei Bagni ha titolo a promuovere ogni accertamento ritenga necessario, per verificare che le dichiarazioni rese dai partecipanti al presente bando corrispondano a verità.

ART. 3 - DOCUMENTAZIONE

Per l'attribuzione dei relativi punteggi, dovranno essere allegati alla domanda i seguenti documenti:

Condizioni soggettive:

- 1)- **Certificato storico-anagrafico o autocertificazione dimostrante che il nucleo familiare è composto, oltre che dal richiedente, dai soggetti indicati al n.1)del punto B) dell'art.1;**
- 2)- **Certificato storico-anagrafico o autocertificazione dimostrante che il nucleo familiare è composto anche dai soggetti indicati al n. 2) del punto B) dell'art.1.**
Le certificazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) devono essere effettuate sia da parte del concorrente che da parte dei conviventi;
- 3)- **Certificato di matrimonio o autocertificazione comprovante che la famiglia si è formata non oltre due anni prima della data della pubblicazione del bando e/o autocertificazione attestante la volontà di formazione della famiglia entro un anno dalla data di pubblicazione del bando;**
- 4)- **Certificato da parte dell'Autorità competente (USL), attestante la presenza nel nucleo familiare, di soggetti che abbiano compiuto il 18° anno di età o che non abbia superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 o al 100%;**
- 5)- **Certificato da parte dell'Autorità competente (USL) attestante la presenza nel nucleo familiare, di soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età al momento della pubblicazione del bando e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art.2,comma 2,della legge 30 marzo 1971,n.118 o che abbiano superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, e siano riconosciuti invalidi ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988,n.509;**

6)- Certificato dell'Autorità consolare competente, attestante la qualità di lavoratore emigrato all'estero ed il rientro in Italia dell'emigrato e del suo nucleo per stabilirvi la propria residenza;

7)- Copia del contratto di locazione debitamente registrato o documenti equipollenti (autocertificazione) da cui risulti da data certa, nel caso in cui il concorrente abiti in un alloggio il cui canone di locazione riferito all'anno di produzione del reddito, risulti incidere oltre il 30% sul reddito familiare, determinato ai sensi della lettera f) della Tabella A della L.R.n.96/96;

8)- Ove il richiedente si trovi in condizioni di pendolarità, attestato del datore di lavoro (o autodichiarazione) indicante il luogo di lavoro del richiedente. Tale documento deve essere allegato alla domanda solo nel caso in cui la distanza fra il luogo di lavoro e quello di residenza sia superiore ad un'ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto (l'attestato deve essere allegato alla domanda solo nel caso di bando di concorso indetto dal comune in cui il richiedente lavora).

9)- Autodichiarazione, ove ricorra, attestante che il nucleo familiare sia composto da cinque persone e oltre o che il nucleo familiare sia composto da una persona con uno o più figli a carico;

- Copia del Permesso di soggiorno CE di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di permesso di soggiorno.

- Documentazione attestante la qualità di profugo e il possesso dei requisiti di cui alla L. 26/12/1981 n. 763.

Condizioni oggettive

10)- Attestato della competente Autorità (Comune o USL) indicante la condizione di alloggio impropriamente adibito ad abitazione .Agli effetti della L.R.n.96/96- Tabella B)- si intende improprio l'alloggio costituito da baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare aventi caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione di abitazione;

11)- Attestato della competente Autorità (Comune o USL) comprovante l'esistenza nell'appartamento di barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo se nel nucleo familiare è presente un componente handicappato grave non deambulante;

12)- Certificato comprovante l'abitazione in alloggio procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica rilasciato dall'Ente concedente o autocertificazione; *(Ai fini della determinazione del punteggio le condizioni di cui ai precedenti punti 10,11 e 12 non sono cumulabili.)*

13)- Certificato del Comune competente o autocertificazione attestante la coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità.

La condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione precaria di cui ai precedenti punti 10),11) e12) derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto.

14)- Certificato dell'USL contenente la dettagliata indicazione dei soggetti abitanti nell'alloggio in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico-sanitario. Agli effetti della L.R. n.96/96, Tabella B), per vano utile si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore a mq.14, e i servizi così come definiti dal D.M. 5 luglio 1975. *(Ai fini della determinazione del punteggio, le condizioni di disagio abitativo di cui ai punti 13) e 14) non sono cumulabili);*

15)- Copia del provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale; ai fini dell'attribuzione del punteggio non è considerata inadempienza la permanenza senza titolo nell'alloggio, in conseguenza del decesso del conduttore;

16)- Copia del provvedimento di separazione, omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio; verbale di conciliazione giudiziaria; ordinanza di sgombero; provvedimento di collocamento a riposo o di trasferimento di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio; copia del provvedimento di sfratto per morosità in presenza di un canone di locazione superiore ad 1/3 del reddito convenzionale così come disciplinato dalla legge (comma aggiunto con deliberazione del C.R. n. 30 del 10/02/2010, pubblicata sul B.U. del 20/02/2010);

17)- Copia del preavviso di sfratto a norma dell'art. 608 c.p.c., ovvero copia della notificazione della competente autorità indicante la data di esecuzione dell'ordinanza di sgombero e del rilascio dell'alloggio di servizio;

18)- Certificato dell'USL competente attestante l'assoluta antigienicità dell'alloggio (è ritenuto tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi);

19)- Certificato dell'USL competente attestante l'antigienicità relativa all'alloggio in quanto provvisto di solo W.C. e lavabo.

La condizione di cui ai punti 18) non è cumulabile con la condizione di cui al punto 19).

ART.4 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA-RICORSI

A) *ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE.*

Il Comune di San Casciano dei Bagni, secondo quanto disposto a tal fine dall'art.7,comma 1, della L.R. n.96/96 procede alla istruttoria delle domande dei concorrenti e verificatane la completezza e la regolarità provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda.

Il Comune, qualora riscontri che il reddito di cui all'art.1,punto A),lettera f) del presente bando, dichiarato ai fini fiscali, sia inferiore a quello fondatamente attribuibile al concorrente ed ai componenti il suo nucleo familiare , effettua, anche sulla base delle informazioni fornite dal Consiglio Tributario e dagli Uffici Finanziari dello Stato, gli opportuni accertamenti.

Il Comune, entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda ai sensi del precedente comma 1. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è immediatamente pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo Pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla data di ricevimento della raccomandata inerente la comunicazione, gli interessati possono presentare opposizione al Comune.

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria il responsabile del procedimento inoltra alla commissione di cui all'art.8 della L.R.n.96/96 la graduatoria provvisoria, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

B) *FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE E SPECIALE*

1) *Graduatoria generale*

La Commissione di cui all'art.8 della L.R.n.96/96 decide sulle opposizioni e redige la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

Sono valutabili i documenti pervenuti entro i termini del ricorso purché relativi a condizioni soggettive ed oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda. E', altresì, valutabile il provvedimento esecutivo di sfratto, intervenuto dopo la presentazione della domanda e prima della decorrenza del termine stabilito per il ricorso.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per due anni e comunque fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dall'art.12 della L.R. 96/96.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova costruzione e di risulta purché a norma di legge, se ristrutturati, o con precisa convenzione sulle spese da sostenere, stipulata tra l'ente proprietario e l'assegnatario, fatto salvo quanto previsto dagli artt.19 e 22 della L.R. 96/96.

2) Graduatoria Speciale – Validità della graduatoria.

Gli appartenenti ai gruppi sociali individuati nella Tabella B) della L.R. n.96/96 ai punti a-2 (richiedente che abbia superato il 65° anno di età alla pubblicazione del bando e a-3 (famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di pubblicazione del bando e famiglia la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data, in possesso degli ulteriori requisiti specificati al punto a-3), oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, dovranno essere collocati d'ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, al fine della più agevole individuazione dei beneficiari della quota di alloggi riservati di superficie non superiore ai 45 mq..

A favore delle categorie di cui al precedente comma è riservata una aliquota dell'80% di tutti gli alloggi di superficie non superiore a 45 mq. da assegnare, fermo restando l'obbligo di garantire agli anziani una percentuale non inferiore al 70% degli alloggi riservati.

Gli alloggi prioritariamente destinati alle categorie speciali di cui sopra e non assegnati alle stesse , vengono assegnati secondo la graduatoria generale.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e nuova costruzione e di risulta, purché a norma di legge, se ristrutturati, o con precisa convenzione sulle spese da sostenere, stipulata tra l'ente proprietario e l'assegnatario, fatto salvo quanto previsto dagli artt.19 e 22 della L.R. n.96/96 e conserva la sua efficacia per due anni e comunque fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dall'art.12 della L.R. n.96/96.

3) Punteggi.

1. Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e criteri di priorità.
2. I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni oggettive e soggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono stabiliti in relazione alla gravità del bisogno abitativo.
3. Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

a) *Condizioni soggettive.*

a-1. reddito pro- capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui al 1° comma lett. f) della Tabella A della L.R.n.96/96:

- ◆ **non superiore all'importo annuo di un assegno sociale per persona: Punti 2;**
- ◆ **non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona: punti 1;**

a-2. richiedente che abbia superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, anche per eventuali minori a carico , o maggiorenni di cui al successivo punto a-4. del presente articolo: punti 1;

a-3. famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data di pubblicazione del bando e famiglia la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data salvo revoca dall'assegnazione qualora la costituzione non avvenga entro il termine suddetto: punti 1.

Il punteggio è attribuibile a condizioni che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età e soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;

a-4. presenza nel nucleo familiare, di soggetti che abbiano compiuto il 18° anno di età o che non abbiano superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa, certificata dalle autorità competenti:

- **superiore a 2/3: punti 1;**
- **pari al 100%: punti 2;**

nel caso che nel nucleo familiare siano presenti due o più soggetti di cui al presente punto, si attribuiscono comunque: punti 2;

a-4bis) presenza nel nucleo familiare, di soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età al momento della pubblicazione del bando e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art.2, comma 2, della legge 30 marzo 1971,n.118, o che abbiano superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, e siano riconosciuti invalidi ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988,n.509:punti 2;

a-5. nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza: punti 1;

a-5.1. profugo in possesso dei requisiti di cui alla L.16/12/81 n. 763: punti 1;

a-6. canone di locazione riferito all'anno di produzione del reddito, che incida per oltre il 30% sul reddito familiare determinato ai sensi della lett. f) della Tabella A e da certificare mediante contratto di locazione registrato o documentazioni equipollenti da cui risulti data certa: punti 1;

a-7. richiedenti in condizioni di pendolarità: punti 1 (distanza fra il luogo di lavoro e quello di residenza superiore ad un'ora di percorrenza); il punteggio si applica limitatamente alla graduatoria formata dal Comune nel quale il richiedente lavora;

a-8. richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da cinque persone ed oltre: punti 1.

a-9. nucleo familiare composto da una sola persona con uno o più figli a carico: punti 3;

b) condizioni oggettive:

b-1 situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente, esistente da almeno un anno alla data del bando, dovuta a:

b-1.1. abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione: punti 5 (si intende improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, garage, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare e riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione);

b-1.2. appartamento avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo se in presenza di nucleo familiare con componente handicappato grave non deambulante: punti 1;

b-1.3. abitazione in alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune da certificare mediante deliberazione dell'Ente concedente: punti 3;

I punteggi di cui ai precedenti punti b-1.1., b-1.2., b-1.3. non sono tra loro cumulabili.

b-1.4. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: punti 2;

La condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione precaria di cui ai precedenti punti b-1.1., b-1.2., b-1.3. derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto;

b-2. situazione di disagio abitativo alla data del bando, dovuta ad abitazione in alloggio sovraffollato in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico- sanitario:

- **due persone a vano utile: punti 1;**
- **oltre due persone a vano utile: punti 2;**
- **oltre tre persone a vano utile: punti 3;**

per vano utile si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore a mq.14, e i servizi così come definiti dal D.M. 5 luglio 1975.

Le condizioni di punteggio di cui ai precedenti punti b-1.4.e b-2 non sono tra loro cumulabili;

b-3. richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di:

- **provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale; ai fini dell'attribuzione del punteggio non è considerata inadempienza la permanenza senza titolo nell'alloggio, in conseguenza del decesso del conduttore;**
- **provvedimento di separazione, omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio;**
- **verbale di conciliazione giudiziaria;**
- **ordinanza di sgombero;**
- **provvedimento di collocamento a riposo o di trasferimento di dipendete pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio;**
- **sfratto per morosità in presenza di un canone di locazione superiore ad un terzo del reddito convenzionale così come disciplinato dalla legge (comma aggiunto con deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 10 febbraio 2010, pubblicata sul B.U. del 24 febbraio 2010);**

punti 4;

Qualora nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del bando e la scadenza dei termini per la presentazione della opposizione di cui al 4 comma dell'art.10 della L.R.n.96/96 sia stato notificato preavviso di sfratto a norma dell'art.608 C.P.C., o sia stata notificata dalla competente autorità la data di esecuzione di ordinanza di sgombero, o del rilascio dell'alloggio di servizio, al richiedente sarà attribuito un ulteriore punto: punti 1.

Il punteggio di cui al presente comma è attribuito anche ai richiedenti che risultino coabitanti in uno stesso alloggio con altro distinto nucleo familiare, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento esecutivo di sfratto, a condizione che la data di inizio della coabitazione risulti precedente a quella dell'inizio della procedura di rilascio dell'alloggio.

La condizione sub b-3 non è cumulabile con la condizione sub b-1.1.;

b-4.1. assoluta antigienicità dell'alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico- sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi) da certificarsi dall'organo competente dell'USL: punti 2;

b-4.2. antigienicità dell'alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di servizi consistenti in un solo W.C. e lavabo) da certificarsi dall'organo competente dell'USL: punti 1;

La condizione di cui al punto b-4.1. non è cumulabile con la condizione di cui al punto b-4.2.

ART.5 AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE.

Per l'aggiornamento delle graduatorie di assegnazione vale il disposto dell'art.12 della L.R. n.96/96.

ART. 6 CANONE DI LOCAZIONE.

Il Canone di locazione degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dal Titolo III della L.R. n.96/96.

Art. 7 ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI.

Il Sindaco provvede all'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria definitiva a norma degli artt. 13, 14, e 15 della L.R. n.96/96.

ART.8 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Per la presentazione delle domande il termine è fissato in 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando.

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione delle domande è prorogato di 60 (sessanta) giorni per i residenti nell'area europea, di 90 (novanta) giorni per i residenti nei paesi extraeuropei.

ART. 9 DISTRIBUZIONE E RACCOLTA DELLE DOMANDE.

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso dovranno essere compilate sui moduli appositamente predisposti e distribuiti dal Comune di San Casciano dei Bagni presso l'Ufficio Segreteria dalle ore 10,30 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali lavorativi con esclusione del sabato, oltre ad essere liberamente scaricabili dal sito internet del Comune di San Casciano dei Bagni [www.comune.San Casciano dei Bagni.siena.it](http://www.comune.SanCasciano deiBagni.siena.it) .

Le domande relative al presente concorso, debitamente sottoscritte dal richiedente, con allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità, corredate di tutta la necessaria ed idonea documentazione, dovranno pervenire esclusivamente nelle seguenti modalità:

- **presso l'Ufficio Protocollo del Comune di San Casciano dei Bagni:**
- **spedite a mezzo raccomandata postale A.R. riportante il nome, cognome e indirizzo del mittente oltre alla dicitura: "CONTIENE DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI NEL COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI".**
- **A mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:**
comune.sancascianodeibagni@pec.consorzioterrecablate.it.

Le domande spedite a mezzo posta sono valide purché spedite entro i termini previsti da presente Bando.

A tal fine fa fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

ART. 10 NORMA FINALE.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento alla L.R. n.96 del 20 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazione.

SAN CASCIANO DEI BAGNI lì 12/07/2011

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Giovanni Fazzino**

